



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 7 Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA n.19 del 29 maggio 2018

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Piazza Giovanni XXIII e di tratto stradale del prolungamento di via Fratelli Rosselli per il 3 giugno 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 21,00 alle ore 23,00 per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa denominata "Festa dell'Eucarestia".

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Presidente della Municipalità 7, con nota PG/421732 del 09.05.2018, ha trasmesso al S.A.T. della Municipalità 7 la richiesta del Parroco della Parrocchia S. Maria della Natività tendente alla chiusura temporanea al traffico della Piazza Giovanni XXIII e di tratto stradale del prolungamento di via Fratelli Rosselli per il 3 giugno 2018 dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e dalle ore 21,00 alle ore 23,00 per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa denominata "Festa dell'Eucarestia";
- per garantire in sicurezza lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, occorre inibire, temporaneamente, la circolazione e la sosta autoveicolare nella zona.

Visti

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

Preso atto che

- con Verbale del 11 maggio 2018, a seguito di sopralluogo, il Servizio autonomo polizia locale- UO Secondigliano e l'Azienda Napoletana Mobilità SpA hanno espresso parere favorevole all'istituzione del dispositivo temporaneo di traffico previsto;
- verbale n. 18 del 22 maggio 2018 della *Conferenza permanente dei servizi per l'organizzazione dei piani di traffico* che, esaminata la richiesta del dispositivo, ha espresso esito positivo.

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

ORDINA

di istituire per il giorno 3 giugno 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 21,00 alle ore 23,00:

1. divieto di sosta dei veicoli, con rimozione forzata, in piazza Giovanni XXIII e nel tratto stradale di prolungamento via Fratelli Rosselli da Piazza Giovanni XXIII all'incrocio via Padre Cosimo Luciano;

2. senso unico di circolazione da via Fosso del Lupo direzione viale dello Zodiaco nel tratto di piazza Giovanni XXIII;
3. deviazione dei veicoli provenienti da via Fosso del Lupo in direzione di II traversa via Fosso del Lupo e quelli da via Padre Cosimo Luciano in direzione di via Prolungamento traversa Maglione.

Sono esclusi da tale dispositivo gli autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza e i veicoli muniti di contrassegno H con posto assegnato in piazza Giovanni XXIII.

Si precisa che l'organizzatore dell'evento dovrà provvedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade indicate nel presente provvedimento in corrispondenza delle intersezioni con le strade non interessate dall'evento mediante l'installazione di un sistema di transennamento mobile con relativa segnaletica custodito da personale di Polizia Locale o da incaricati dell'organizzazione. Sarà cura della medesima organizzazione informare la cittadinanza, mediante apposizione di cartellonistica, dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle manifestazioni.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim
arch. Fabio Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.